

Scriptores iuris Romani

direzione di Aldo Schiavone

5

CALLISTRATVS

OPERA

Salvatore Puliatti

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER

Scriptores iuris Romani, 5

Scriptores iuris Romani
direzione di Aldo Schiavone

Volumi pubblicati:

1. Quintus Mucius Scaevola. Opera
Jean-Louis Ferrary, Aldo Schiavone, Emanuele Stolfi (2018)
2. Iulius Paulus. Ad edictum libri I-III
*Giovanni Luchetti, Antonio L. de Petris, Fabiana Mattioli,
Ivano Pontoriero* (2018)
3. Antiquissima iuris sapientia. Saec. VI-III a.C.
*Anna Bottiglieri, Annamaria Manzo, Fara Nasti, Gloria Viarengo.
Praefatores Valerio Marotta, Emanuele Stolfi* (2019)
4. Aelius Marcianus. Institutionum libri I-V
Domenico Dursi (2019)
5. Callistratus. Opera
Salvatore Puliatti (2020)



Scriptores iuris Romani
direzione di Aldo Schiavone

5

CALLISTRATVS

OPERA

Salvatore Puliatti

«L'ERMA» di BRETSCHNEIDER
Roma - Bristol



European Research Council
Advanced Grant 2014 / 670436

Scriptores iuris Romani

Principal Investigator

Aldo Schiavone, Sapienza - Università di Roma

Host Institution

Sapienza - Università di Roma, Dipartimento di Scienze giuridiche

Senior Staff / Comitato editoriale

Oliviero Diliberto, Sapienza - Università di Roma

Andrea Di Porto, Sapienza - Università di Roma

Valerio Marotta, Università di Pavia

Fara Nasti, Università di Cassino e del Lazio meridionale

Emanuele Stolfi, Università di Siena

Direzione della collana

Aldo Schiavone

Coordinamento editoriale e della redazione

Fara Nasti

Redazione del volume

Domenico Dursi, Alessia Spina

Volume sottoposto a doppia peer review

© Copyright «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER® 2020

Via Marianna Dionigi 57

00193, Roma - Italy

www.lerma.it

70 Enterprise Drive, Suite 2

Bristol, Ct 06010 - USA

lerma@isdistribution.com

Sistemi di garanzia della qualità

UNI EN ISO 9001:2015

Sistemi di gestione ambientale

ISO 14001:2015

Scriptores iuris Romani.5. -1(2020)

Roma: «L'ERMA» di BRETSCHNEIDER, 2020. -v.; 24 cm.

ISBN CARTACEO: 9788891320001

ISBN DIGITALE: 9788891320063

ISSN: 2612-503X

CDD 349.37

1. Diritto romano

INDICE

I INTRODUZIONE A CALLISTRATO

I. APPROSSIMAZIONI BIOGRAFICHE	3
1. Callistrato teorico del processo e l'ordinamento provinciale romano	3
2. Un giurista severiano: problemi di datazione	18
II. IL PROFILO INTELLETTUALE	29
1. Gli interessi filosofici e letterari	29
2. La tradizione giurisprudenziale	34
3. La normazione imperiale	42
3.1. Giuristi e potere politico	42
3.2. Le citazioni: dati statistici	47

II TESTIMONIA

TRADIZIONE MANOSCRITTA	57
------------------------	----

III OPERA

ASPETTI TESTUALI E PALINGENETICI	61
I. AD EDICTUM MONITORIUM LIBRI VI	65
Introduzione	65
Fragmenta	68
II. INSTITUTIONUM LIBRI III	85
Introduzione	85
Fragmenta	88

III. QUAESTIONUM LIBRI II	95
Introduzione	95
Fragmenta	98
IV. DE COGNITIONIBUS LIBRI VI	111
Introduzione	111
Fragmenta	114
V. DE IURE FISCI ET POPULI LIBRI IV	155
Introduzione	155
Fragmenta	166

IV COMMENTO AI TESTI

I. AD EDICTUM MONITORIUM LIBRI VI	183
Libro I	183
Libro II	191
Libro III	197
Libro IV	201
II. INSTITUTIONUM LIBRI III	203
Libri I e II	203
Libro III	208
III. QUAESTIONUM LIBRI II	211
Libro I	211
Libro II	218
IV. DE COGNITIONIBUS LIBRI VI	231
Libro I	231
Libri II-III e IV (1 ^a parte)	240
Libri IV (2 ^a parte), V-VI	255
V. DE IURE FISCI ET POPULI LIBRI IV	299
Libro I	299
a. Le azioni	299
b. La prescrizione delle azioni: le <i>causae liberales</i>	317
c. La prescrizione delle azioni di <i>vindicatio bonorum</i>	322
Libro II	331
a. L'attività processuale del delatore	331
b. La prova	346
c. I soggetti del processo fiscale e la contumacia del delatore	355
d. Il mandante e la disciplina del mandato a deferire	361
e. Ancora sul mandato a deferire: schiavi e liberti	365
Libro III	368

APPARATI E INDICI

Quadro sinottico dei testi e dei commenti	403
Fonti normative imperiali richiamate da Callistrato	405
Bibliografia	409
Abbreviazioni	459
Giuristi citati	461
Fonti antiche	463

I

INTRODUZIONE A CALLISTRATO

I

APPROSSIMAZIONI BIOGRAFICHE

1. *Callistrato teorico del processo e l'ordinamento provinciale romano*

Allo stato attuale delle ricerche l'indisponibilità di dati oggettivi – è ormai acquisito agli studiosi – rende problematica una sia pur sommaria ricostruzione della biografia di Callistrato. E la problematicità è accresciuta da due ordini di fatti: anzitutto dal silenzio in cui sia i giuristi contemporanei e posteriori, sia le fonti storiche e letterarie hanno avvolto la personalità di Callistrato; secondariamente dalla quasi completa assenza, negli scritti dello stesso Callistrato, di notizie dirette o indirette sulla sua vita.

Il silenzio delle fonti giurisprudenziali, paragonabile in certo modo a quello che ha circondato Gaio¹, non si può spiegare con un presumibile ruolo di subalternità assegnato dai *prudentes* a Callistrato nei processi di formazione e di sviluppo della scienza giuridica, e nemmeno con una valutazione di segno negativo. Se così fosse, non si spiegherebbe il caso di giuristi sicuramente non di rango che, invece, hanno avuto il privilegio di entrare nel corredo di

¹ Così Kalb 1975, 118. Per quanto riguarda segnatamente Callistrato, orientamento diverso è però seguito da Krüger 1930, 327-28, il quale sostiene la tesi dell'utilizzazione sia del *de cognitionibus* sia dell'*ad edictum monitorium* da parte di Ulpiano tanto nel suo commento *ad edictum* quanto nei suoi libri *de officio proconsulis*, adducendo a riprova il fatto che alcuni passi callistrati (D. 2.4.3 = L. 3; D. 4.2.13 = L. 37; D. 29.5.2 = L. 32; D. 48.19.7 = L. 42) siano nel Digesto inseriti fra testi ulpiani. Inoltre Seidl 1962, 92, attribuisce la mancata citazione di Callistrato alla correzione dei testi giurisprudenziali da parte dei compilatori giustiniane, in seguito a cui la citazione stessa sarebbe caduta. Sul problema cfr. anche Niedermayer 1936, 207 nt. 23; Bonini 1964, 6 nt. 11, 11 nt. 4; Liebs 1976, 310-11. Quanto a Gaio, l'unica citazione che i giuristi classici ne fanno è quella di Pomponio in 22 *ad Q. Muc.*, D. 45.3.39, testo sulla cui autenticità si nutrono peraltro dubbi. In proposito Quadrato 2010, X, il quale rileva con disappunto come l'indifferenza "che sa di ostracismo", riservatagli dagli altri giuristi, "lo fa vittima di un torto, il più grave che possa capitare a un autore: quello di essere ignorato".

citazioni e di documentazione dei grandi maestri rispondenti². Né si spiegherebbe la stima, indubbiamente alta, che più tardi i compilatori giustiniani hanno riservato a Callistrato con l'assegnargli un posto di preminenza in settori del Digesto nei quali sono coinvolti anche i nomi di eminenti giuristi (Papiniano, Paolo, Ulpiano, Marciano)³. Per tale silenzio appunto, non essendo dimostrabili tagli dovuti a interventi interpolazionistici⁴, si deve supporre una motivazione di natura socio-culturale, quale potrebbe essere la perifericità – non soltanto geografica – dell'ambiente in cui è vissuto Callistrato rispetto ai centri di formazione del sapere e ai circuiti culturali dominanti: un ambiente isolato, a respiro locale, più ricettivo che creativo, adatto più a importare che a esportare elaborazioni dottrinali di alto livello, e, pertanto, inidoneo a suscitare grosse risonanze o a esercitare influenze di rilievo al di fuori di esso. Ed è questa una prima induttiva ambientazione e localizzazione.

D'altra parte storici e studiosi di diritto romano hanno dimostrato l'inquinamento dell'unica fonte letteraria, l'*Historia Augusta*, che nella *Vita di Alessandro Severo* attribuita ad Elio Lampridio presenti qualche dato biografico. Si è quindi evidenziata a sufficienza l'infondatezza della notizia ivi riferita secondo cui Callistrato sarebbe stato allievo di Papiniano e, insieme con Pomponio, Celso, Proculo, Alfeno Varo, avrebbe fatto parte del *consilium principis* di Alessandro Severo⁵.

Anche la possibilità di desumere elementi biografici dagli scritti di Callistrato è esigua. Per quanto gli studiosi si siano a lungo impegnati in questo tipo di indagine – dal secolo XVII al XIX sotto angolazione prevalentemente erudita: in un primo momento secondo le tendenze della cultura barocca e poi seguendo i canoni del positivismo⁶; dalla fine dell'Ottocento

² Fra quelli che si possono elencare si richiamano per brevità soltanto i casi di Arriano, citato da Ulpiano nei libri 15 (D. 5.3.11pr.) e 67 (D. 43.3.1.4) dell'*ad edictum* e nel libro 7 dell'*ad Sabinum* (D. 28.5.19) e da Paolo nei libri 6 (D. 38.10.5) e 14 (D. 44.7.7.47) dell'*ad Plautium*; di Cascellio, citato da Labeone nel libro 2 *posteriorum* (D. 32.29pr.; D. 33.4.6.1), da Giavoleno nei libri 1 (D. 28.6.39pr. e 2), 2 (D. 33.6.7pr.; D. 33.7.4) e 3 (D. 33.10.10) dell'*ex post. Labeonis*, da Celso nel libro 25 dei suoi *Digesta* (D. 50.16.158) e da Ulpiano nei libri 53 (D. 39.3.1.17) e 71 (D. 43.24.1.7) dell'*ad edictum*; di Minicio, citato da Pomponio nel libro 9 *ad Sabinum* (D. 19.1.6.4); di Paconio, citato da Ulpiano nel libro 28 dell'*ad edictum* (D. 13.6.1.1) e da Paolo nel libro 8 *ad Plautium* (D. 37.12.3pr.).

³ In effetti i motivi che hanno determinato la selezione dei materiali da parte dei compilatori nel redigere il Digesto sono preminentemente di natura qualitativa, avuto riguardo specialmente a tre fattori: all'importanza dei giuristi, al livello tecnico delle loro opere, alla loro modernità in quanto culmine evolutivo della scienza giuridica. In ciò è da ravvisare anche la ragione della prevalenza accordata alla giurisprudenza severiana. Sul tema cfr. Bonini 1985, 33.

⁴ Secondo il Krüger 1930, 328, i compilatori giustiniani, con procedimento usato di frequente, avrebbero riportato direttamente sotto il nome di Callistrato le citazioni che di questo giurista fa Ulpiano.

⁵ Le aggiunte (68.1) nella *Vita di Alessandro Severo* sono, infatti, tardive, quindi a ragione espunte nelle edizioni moderne. Per il testo si vedano *infra* i *testimonia*. Sul problema cfr. Fitting 1860, 69, nt. a; Kotz-Dobrz 1918, 235; Bonini 1959-1962, 16; Bonini 1964, 11-12 nt. 5; Bertrand-Dagenbach 1990, 166-168. Si può tuttavia supporre che l'inserimento del giurista non sia del tutto casuale, ma, dato che le ricostruzioni fittizie del biografo rispondevano presumibilmente a una qualche logica, si può credere che essa conseguisse all'alto prestigio di cui godeva Callistrato in seno all'aristocrazia senatoria italica del tempo. Sulle competenze giuridiche degli *Scriptores Historiae Augustae* cfr. da ultimo Marotta 2016, 185-187 e nt. 25, con ampia rassegna bibliografica in argomento.

⁶ Per l'età meno recente il Bonini 1964, 12 nt. 6, cita i nomi di due giuristi italiani: Tommaso Diplovataccio o Diplovatazio (1468-1541) e Guido Panciroli (1523-1599), che rispettivamente con il *de claris iuris consultis* (ed. a cura di H.U. Kantorowicz e F. Schulz, in *Romanistische Beiträge zur Rechtsgeschichte*, 3, Berlin-Leipzig 1919, I, 320-21) e con il *de claris legum interpretibus* (Venezia, 1737, 67) esperimentarono i primi tentativi di ricostruzione biografica, raccogliendo all'interno degli scritti callistrati quasi tutti i dati ivi disponibili, poi rilevati anche dagli studiosi delle epoche successive.

e lungo il corso del Novecento sotto prospettiva preferibilmente esegetica –, i risultati ottenuti sono stati piuttosto modesti. Mancando il sostegno di prove documentali e di oggettivi riferimenti testuali non si è, quindi, potuto fare altro che suggerire ipotesi e congetture.

La prima di tali supposizioni riguarda il luogo di nascita, che, nonostante le proposte avanzate, è rimasto sinora sconosciuto.

È infatti da considerare ipotesi che non va al di là dei limiti di una mera congettura l'origine del giurista dalla città di Cesarea. E bisognerebbe almeno distinguere tra Cesarea di Palestina, come sembrerebbe indicare la circostanza che, toccando Callistrato nel frammento D. 50.6.6.3-6 = L. 8 problemi di traffico marittimo, avesse dimestichezza col mare⁷, e Cesarea di Cappadocia, per essere le due città l'una costiera e l'altra interna, appartenente all'altipiano anatolico.

È altresì ipotesi quella che lo fa oriundo di Ilio, attestazione in realtà desunta per analogia dal passo in cui Ulpiano fa menzione di Tiro come sua città natale:

*Ulp. 1 de cens., D. 50.15.1pr.: Sciendum est esse quasdam colonias iuris Italici, ut est in Syria Phoenice splendidissima Tyrionum colonia, unde mihi origo est, nobilis regionibus, serie saeculorum antiquissima, armipotens, foederis quod cum Romanis percussit tenacissima*⁸.

Tale ipotesi, anzi, non ha sostegno né formale né sostanziale: non formale, perché nel frammento in cui la cita, Ulpiano indica espressamente, non senza una punta di orgoglio e forte tensione ideologica, la sua origine dalla città siriana di Tiro; mentre Callistrato non dice né di esser nato a Ilio né di provenire da Ilio, ma si limita a elogiare la nobiltà di quella città per il suo legame di ascendenza con la fondazione di Roma:

*D. 27.1.17.1 [66 = L. 24]: Iliensibus et propter inclutam nobilitatem civitatis et propter coniunctionem originis Romanae iam antiquitus et senatus consultis et constitutionibus principum plenissima immunitas tributa est, ut etiam tutelae excusationem habeant, scilicet eorum pupillorum, qui Ilienses non sint: idque divus Pius rescipit*⁹;

non sostanziale perché la lode tributata da Ulpiano e da Callistrato rispettivamente alle due città non può considerarsi dato sufficiente a dare alle loro attestazioni il medesimo significato

⁷ Così Bremer 1868, 98-99. *Contra* Kotz-Dobrz 1918, 226; Liebs 1966, 254-66, part. 256 nt. 7, il quale asserisce che “fallsch auf eine Provinzialstadt gedeutet”; Talamanca 1976, 152 nt. 161.

⁸ “Si deve sapere che ci sono alcune colonie di diritto italico, come in Siria Fenice è la splendidissima colonia dei Tirii, da cui traggio origine, insigne per i suoi territori, antichissima per i secoli che vanta, potente in armi, fedelissima all'alleanza che strinse con i Romani”. Sul frammento, e sulla sua valenza ai fini della identificazione del luogo di origine di Ulpiano, un ampio ragguaglio delle diverse posizioni assunte dalla dottrina in Puliatti 1992, 5 nt. 9, ove peraltro si sottolinea come il termine *origo* abbia il significato di vincolo giuridico (*ius originis* o *ius originarium*) che lega un soggetto al suo luogo di nascita (sul tema cfr. Puliatti 1984, 163-86) e quindi implicitamente assuma anche valenza anagrafica. A spiegare la carica ideologica sottesa al passo ulpiano, così come l'orgoglio del giurista per la sua città, insieme ai requisiti urbanistici e geografici, l'antichità, la potenza militare, l'alleanza con Roma, la floridezza commerciale, concorre il fatto che, come *Novum Ilium*, Tiro era città “privilegiata”, sebbene per cause diverse (la distruzione subita durante il conflitto del 193-194 tra Pescennio Nigro e Settimio Severo per la conquista del potere). In proposito cfr. anche Marotta 2018b.

⁹ Cfr. *infra* p. 131 per la traduzione e p. 249 per il commento.

anagrafico, e autorizzare analoghe conclusioni sul luogo di nascita dei due giuristi. Ulpiano è esplicito al riguardo (*unde mihi origo est*), ma l'espressione encomiastica di Callistrato nei riguardi di Ilio, più che dimostrare orgoglio personale e legame affettivo verso la propria città di origine, si limita a indicare la carica ideologica e le ragioni di politica legislativa che presiedono ai provvedimenti senatoriali e imperiali cui si richiama: dietro quelle parole, in altri termini, si cela l'intento preciso di motivare l'eccezionalità di un provvedimento e la meritorietà dell'esenzione dall'obbligo di assunzione della tutela dei pupilli (*excusatio tutelae*) nel caso particolare di una città benemerita per aver dato i natali a Roma e, quindi, in situazione di singolarità rispetto ad altre¹⁰.

Del resto anche nel pensiero dello stesso Ulpiano *Novum Ilium* si pone come esempio di *civitas* "privilegiata" in materia di *origo* e di *status* della prole nata da genitori appartenenti a comunità diverse¹¹. E così avviene in parte della storiografia moderna¹².

È poi una mera ipotesi l'impegno di Callistrato quale *antecessor*¹³, ovvero l'assolvimento da parte sua delle funzioni di *magister libellorum* sotto Caracalla¹⁴.

Più che dati concreti, dunque, gli elementi che emergono dall'esame delle fonti o che possono desumersi dagli scritti del giurista sono indizi indiretti di localizzazione: l'estrazione provinciale; l'appartenenza ad area socio-culturale greca¹⁵; la struttura tipicamente greca del nome – si ricorda, per esempio, quello di Nicostrato, il frigio che nel 37 d.C. vinse le Olimpiadi

¹⁰ Per l'identificazione degli *Ilienses* con i Troiani e l'interpretazione del frammento D. 27.1.17.1 = L. 24 cfr. Volterra 1970, 581-604, part. 601-02 nt. 25, il quale, nel merito del provvedimento citato da Callistrato, ritenendo strano che l'immunità dalla tutela e dalla cura fosse stata concessa agli Iliensi già anticamente con appositi senato-consulti e costituzioni imperiali, attribuisce al giurista un'interpretazione estensiva delle ampie immunità da altri oneri previste da quelle disposizioni legislative sino a comprendervi anche la tutela. Sulla singolarità della posizione di Ilio rispetto ad altre comunità dell'Impero cfr. Talamanca 1976, 114-115 e nt. 49, il quale conclude potersi forse pensare che "i motivi ideologici sottesi ai privilegi concessi dagli imperatori e dal senato abbiano giocato un ruolo anche nella considerazione che vi portavano i giuristi". Ricostruisce i contenuti della *plenissima immunitas* concessa alla città di Ilio e le sue origini Viarengo 2015, 96-98, che evidenzia come, nonostante l'*excusatio tutelae* possa apparire all'interno dei privilegi concessi agli *Ilienses* "di minore rilevanza", tuttavia "il tono solenne del testo di Callistrato, che nel riferimento alla *nobilitas* e alla *coniunctio originis romanae* riflette probabilmente lo stile del rescritto, induce a una rivalutazione del particolare esonero".

¹¹ Ulp. 2 ad ed., D. 50.1.1.2: *Qui ex duobus igitur Campanis parentibus natus est, Campanus est. sed si patre Campano, matre Puteolana, aequae municeps Campanus est, nisi forte privilegio aliquo materna origo censeatur: tunc enim maternae originis erit municeps. Ut puta Iliensibus concessum est, ut qui matre Iliensi est, sit eorum municeps*. Sul frammento Gagliardi 2006, 389.

¹² Cfr. Braunert 1962, 73-88, particolarmente 80; Meyer 1974, 809-17; Bernhardt 1980, 198-201; 207. Non rileva in questa sede il problema se *Novum Ilium* fosse o meno colonia e se avesse avuto la cittadinanza romana in seguito alla promulgazione della *constitutio Antoniniana*, discusso in Talamanca 1976, 112-13.

¹³ Scherillo 1960, 206.

¹⁴ Honorè 1962a, 193-99. Ma l'appartenenza di Callistrato alla burocrazia, oltre che dal suo isolamento, è negata anche, a livello tecnico, da un certo tradizionalismo in materia di imposizione (*munera publica*) rispetto agli orientamenti innovativi seguiti dai giuristi di corte secondo i programmi e le direttive imperiali. In proposito cfr. Grellè 1963, 83-87 e nt. 22. Lo annovera tra i "giuristi o notabili di rango consolare di origine orientale" Marotta 2011, 620.

¹⁵ Se sull'estrazione provinciale del giurista la dottrina è concorde (cfr. l'ampia rassegna bibliografica in Puliatti 1992, 8 nt. 17, e di recente Viarengo 2009, 56), meno condivisa è l'idea di una appartenenza di Callistrato all'area socio-culturale greca. Per citare solo alcuni degli studiosi che più di recente hanno toccato la questione, cfr. Liebs 1966, 256 nt.7; Liebs 1976, 324-325; Talamanca 1976, 148, 150-151, 153, 158 e da ultimo cenno anche in McClintock 2019.

di lotta e di pancrazio¹⁶; la peculiarità del linguaggio normalmente usato nella redazione delle opere che lo distacca dai canoni consueti; l'intrusione di forme e locuzioni appartenenti alla lingua dell'uso; il tipico miscuglio stilistico, denso di elementi locali; e l'impiego non infrequente della lingua greca in inserti considerevolmente ampi d'argomento non solo filosofico – una volta almeno (D. 50.11.2 [63 = L. 21]) Callistrato riporta, condividendolo, il pensiero di Platone dal *De republica* –, ma anche di vita regionale¹⁷: tutte connotazioni che denunciano la personalità di un greco romanizzato ovvero, al più, di un discendente da genitori romani vissuto in periferia tra popolazioni ellenofone e divenuto bilingue¹⁸.

Intanto la terminologia giuridica appare, già a prima lettura, inquinata dall'uso di modi espressivi non strettamente rigorosi. Tali, per esemplificare, le voci usate in accezione atecnica: *possessio* nel significato di fondo rustico¹⁹ in parallelo con *ager*²⁰, *praedium*²¹; *possidere* nel significato di avere in proprietà un appezzamento agrario²²; *possessor* e *dominus*, adoperati alternativamente e indifferentemente con la medesima accezione²³.

Inoltre il latino degli scritti di Callistrato, sebbene non rudimentale quanto supposto dai cultori del diritto romano e dagli storici della letteratura – il Mommsen, è noto, parla addirittura di balbettamento²⁴ –, anche a darne valutazione più sfumata rivela caratteri di singo-

¹⁶ In proposito cfr. Kunkel 1952, 235; Kotz-Dobrz 1918, 225; Wenger 1953, 515; Orestano 1958, 677; Scherillo 1960, 206; Liebs 1976, 312; Fraiser, Matthews (a cura di) 2005, IV, 184; 2010, V a, 239 s.v. Καλλίστρατος.

¹⁷ Gli inserti in lingua greca si trovano nei frammenti D. 50.6.6 = L. 8, D. 8.3.16 = L. 15, D. 50.11.2 = L. 21.

¹⁸ Per questi aspetti e più in generale per i problemi di provenienza e collocazione geografica di Callistrato cfr. anche Liebs 1976, 310; Liebs 1997, 83-217; Marcone 2004, 740.

¹⁹ D. 49.14.3.10 = L. 91 (*Item si in Caesaris possessione repertus [thensaurus] fuerit, dimidiam aequae partem fisco vindicari*); D. 47.9.7 = L. 107 (*A domino quoque possessionis, in qua id admissum dicitur, satis accipi, ne cognitioni desit, praecipitur*). Del resto quello di Callistrato non è caso isolato. Esempificazione delle attestazioni giurisprudenziali dell'uso di *possessio* come sinonimo di "fondo" in Albanese 1985, 14 nt. 30, che fornisce un elenco di passi, tra cui quelli di giuristi severiani di origine provinciale.

²⁰ D. 47.9.7 = L. 107 (*Nam et divus Hadrianus edicto praecepit, ut hi, qui iuxta litora maris possident, scirent, si quando navis vel inflicta vel fracta intra fines agri cuiusque fuerit*).

²¹ D. 1.19.3.1 = L. 41 (*Si tamen quasi tumultuosum vel iniuriosum adversus colonos Caesaris prohibuerint in praedia Caesariana accedere, abstinere debent*).

²² D. 47.9.7 = L. 107: *Ne quid ex naufragiis diripiatur vel quis extraneus interveniat colligendis eis, multifariam prospectum est. Nam et divus Hadrianus edicto praecepit, ut hi, qui iuxta litora maris possident, scirent, si quando navis vel inflicta vel fracta intra fines agri cuiusque fuerit, ne naufragia diripiant, in ipsos iudicia praesides his, qui res suas direptas queruntur, reddituos, ut quidquid probaverint ademptum sibi naufragio, id a possessoribus recipiant [...]. Ut facilius sit probatio huiusmodi admissi, permisit his et quidquid passos se huiusmodi queruntur, adire praefectos et ad eum testari reosque petere, ut pro modo culpae vel vinciti vel sub fideiussoribus ad praesidem remittantur. A domino quoque possessionis, in qua id admissum dicitur, satis accipi, ne cognitioni desit, praecipitur. Sed nec intervenire naufragiis colligendis aut militem aut privatum aut libertum servumve principis placere sibi ait senatus*.

²³ D. 49.14.2.3-4 = L. 84: *Senatus censuit, ut, si neque delator neque possessor tribus edictis evocati adfuerint, delatoris quidem fideiussores teneantur et ei postea publicam causam deferendi ius adimatur, possessoris autem ius idem esset, quod si delatus omnino non esset. 4. Quotiens tamen delator adesse iussus cessat nec hoc fraude possessoris factum esse probabitur, divus Hadrianus rescriptis secundum possessorem pronuntiarum oportere, ita ut sententia comprehendatur etiam delatores edicto id comprehendisse. Indagine filologico-linguistica, mirata a fine storico-giuridico per la conoscenza di questi istituti del diritto privato romano nel Tardo Impero, in Cannata 1962, su cui Bretone 1965, 193-206, con ulteriori osservazioni; Liebs 1976, 311-312.*

²⁴ Cfr. 1870, 104 (= 1905, 161). Il giudizio ha trovato accoglienza presso vari autori, fra cui Karlowa 1885, 737; Krüger 1912 (trad. 1984), 270; Kotz-Dobrz 1918, 226; Schanz, Hosius 1922, III, 212. Posizione più sfumata in Wenger 1953, 515; Bonini 1964, 12 nt. 10; Mayer-Maly 1964, 1017, il quale ritiene molto severo il giudizio del Mommsen. Netto dissenso in Scherillo 1960, 206, il quale parla di "una lingua assai migliore che non quella delle opere minori di Ulpiano".

larità e aspetto quasi di *unicum* espressivo per la presenza di grecismi e di particolarità frastiche²⁵ non compatibili con i requisiti né di una formazione né di una crescita “romana”²⁶. Tanto che la mancanza di *concinntas* ha indotto qualche studioso a parlare di oscurità della struttura frastica e di povertà stilistica²⁷. Mende, queste, addebitabili anche ad altri giuristi di origine orientale, ma che tuttavia non possono autorizzare analogie con lo stile di Papiniano, il cui cosiddetto “ermetismo” ha origini diverse: precisamente dalla profondità di pensiero e dalla rappresentazione dell’essenziale giuridico mediante cifre espressive di straordinaria sintesi, con un *modus scribendi* altrettanto essenziale quanto l’intuizione concettuale, e perciò al limite dell’inintelligibilità, nonostante la semplicità e purezza della lingua.

Quanto a modi di sentire, ideologia e ambientazione, la storiografia più recente, pur non negandone l’origine orientale, ha proposto la tesi della romanità del giurista²⁸.

Certo, un tecnico del diritto operante in un mondo ormai profondamente romanizzato²⁹ e dominato da istituzioni largamente romane non poteva evitare tale realtà. Tuttavia, ciò non contrasta con la provincialità né demolisce i connotati di orientalità, capaci di riflettersi nelle peculiarità di metodo e di contenuto del lavoro di Callistrato, il quale poteva bensì essere cittadino romano, ma di estrazione provinciale³⁰. In parte delle opere i riferimenti alla realtà

²⁵ Sul tema cfr. Kalb 1975, 118-121, con le riserve avanzate da Schulze 1891, 100-134, part. 117 e 129; Wieacker 1988, 161 e nt. 34, 167 e nt. 59; e per l’aspetto specificamente lessicale Nordeblad 1934.

²⁶ Per citarne qualcuna, Callistrato, per denotare il dovere o l’obbligo della realizzazione di qualcosa, ricorre all’infinito attivo o passivo accompagnato dalle voci verbali *debet*, *debeat*, *debere* o *deberi*, invece che alla costruzione con il gerundivo e il dativo, forme, invece, usate entrambe indifferentemente dagli autori classici: *sed is aestimare debet, utrum ipse cognoscat an iudicem dare debeat* (D. 1.18.9 = L. 1), *ita ius reddi debet* (D. 1.18.19 = L. 2), *id fieri debere senatus censuit* (D. 50.10.7 = L. 14), *id, quod deberi sibi putant* (D. 48.7.7 = L. 37), *et de dolo malo promittere debet* (D. 9.4.32 = L. 67), *eisdem operas patrono praestare debet* (D. 38.1.38 = L. 71).

²⁷ Künkel 1952, 235.

²⁸ Cfr. Liebs 1966, 256 nt. 7, il quale, chiamando a testi di prova i frammenti D. 50.6.6pr. = L. 8; D. 50.11.2 = L. 21; D. 48.19.28.16 = L. 47; D. 48.22.18pr. = L. 53; D. 50.16.220.3 = L. 108, sostiene essere stato Callistrato cittadino romano e di modi di sentire romani (“Nichtsdestoweniger war C. römischer Bürger und fühlte er sich als Römer”), situandolo nell’ambiente romanizzato di un municipio o di una colonia (“Wir müssen ihn uns wohl in einem *municipium* oder einer *colonia*, jedenfalls in ... romanisierter Umgebung vorstellen, für die er schrieb”); Liebs 1976, 324-25, dove conferma la stessa opinione (“fühlte sich Callistrat doch als, wenn auch in der Provinz beheimateter, Römer”); Talamanca 1976, 151, il quale ritiene che “l’ideologia sottesa alle decisioni del giurista è tipicamente quella di un appartenente alle “*élites*” romane sparse per l’impero”, pur non potendosi porre in dubbio, di Callistrato, “l’origine e probabilmente anche l’attività in provincia (e non a Roma)” (p. 148), a differenza di “altri giuristi che, di origine provinciale o meno, non erano sicuramente attivi in provincia” (p. 150), nonché il vivere in provincia (p. 153, 158) con le influenze e i condizionamenti che l’ambiente finiva per esercitare a livello ideologico. Nel corso della presente ricerca la connotazione e il concetto di “provincialità” sono relati al complesso di indici socio-culturali che istituiscono il legame tra il giurista e la periferia (dati personali e biografici, riferimenti alle istituzioni romane decentrate, emersione di realtà locali giuridiche e non, redazione di opere aventi per oggetto la vita provinciale o situazioni giuridiche ad essa attinenti, assenza di citazioni da parte di altri *prudentes*). Non intendono invece denotare diversità tipologica rispetto al *modus sentiendi* del giurista metropolitano.

²⁹ Sulla romanizzazione delle province cfr. Burdese 1987, 108-15, 187-98, e più di recente Traina 2006, 151-158; Ceconi 2006, 81-94.

³⁰ In sostanza il caso di Callistrato rientra nella normale fenomenologia che caratterizza la tarda giurisprudenza classica, e cioè l’origine provinciale dei *prudentes*, non necessariamente la loro discendenza da famiglie romane stabilitesi nelle province. Papiniano era oriundo della Siria, Gaio e Trifonino venivano dalla provincia orientale, Ulpiano discendeva da Tiro. Sul tema cfr. Schulz 1968, 185, il quale, pur considerando che nel II secolo i giuristi provengono da famiglie romane dimoranti in provincia, afferma non esser certo che Callistrato, al pari di Gaio e

provinciale sono senza dubbio di entità minore o addirittura esigui. Assente in forma diretta nelle *institutiones*, quella tematica trova poco spazio anche nelle *quaestiones*. Gli accenni che qui si possono cogliere, e che peraltro gli studiosi non hanno mancato di evidenziare³¹, si riferiscono alla giurisdizione dei *praesides* in materia penale, con particolare riguardo al divieto di irrogazione della condanna al carcere a vita (*vincula perpetua*)³²; ai rapporti di compravendita di *fundi provinciales*, quale che sia la realtà socio-giuridica di imputazione dell'*emptor* e del *venditor*³³; e ancora alla giurisdizione dei *praesides* e dei *praefecti* in materia di naufragio e di recupero delle merci *direptae* a seguito di tale tipo di sinistri³⁴. Inoltre il *de iure fisci*, per il carattere non localistico proprio della tematica tributaria, non presenta agganci specifici con aree determinate né riflette la realtà provinciale se non in quanto essa coincide e si identifica con quella generale dell'Impero³⁵. A prescindere dal particolare *modus procedendi* utilizzato nel processo fiscale, imperniato sulle forme della *cognitio*, la cui predominanza in provincia costituisce riferimento indiretto a quella realtà, i soli richiami più immediati sono quelli che emergono da D. 49.14.2.6 [103 = L. 86], in materia di giurisdizione penale dei *praesides provinciarum* circa l'attività processuale dei liberti contro i patroni³⁶, e da D. 49.14.3.5 [105 = L. 88] sull'intervento equitativo del *procurator* circa la determinazione dei prezzi di vendita di beni fiscali. Meno indicativi sono in D. 49.14.2.7 [103 = L. 86] il principio della *rusticitas* quale esimente per l'errore di autodelazione; in D. 49.14.3.6 [106 = L. 89] la disciplina sulla durata dell'obbligazione dei *conductores vectigalium publicorum et agrorum* e in D. 49.14.3.10 [108 = L. 91] la regolamentazione dell'*inventio thesauri* in luoghi fiscali o in monumenti. Si tratta, comunque, di casi contenenti spunti generici, scarsamente probanti, che sfuggono a ogni tentativo di localizzazione specifica, potendo essi attenersi tanto alla realtà italica quanto a quella provinciale.

Nonostante la scarsa attenzione mostrata da queste opere, tuttavia, in generale l'interesse per l'ordinamento e la realtà provinciale emerge negli scritti di Callistrato a vari livelli. Intanto a livello istituzionale, per ciò che riguarda l'assetto burocratico e la ripartizione territoriale dell'Impero, i funzionari presi in considerazione sono: il *praeses*, governatore di provincia imperiale; il *proconsul* e il *legatus*, governatori di provincia senatoria³⁷.

Quel che maggiormente rileva, però, è che, a conferma della preminenza della tematica processuale nella riflessione di Callistrato, tali organi sono considerati più sotto l'aspetto giu-

Trifonino, fosse di stirpe non romana; Künkel 1952, 186-94 (per Gaio), 272; Künkel 1973, 152-53, che invece sostiene essere i maggiori giuristi del II e III secolo appartenenti a famiglie provinciali che avevano ricevuto la cittadinanza romana; Liebs 1976, 294-315; Talamanca 1976, 100 nt. 16; Bretone 1991, 252-53.

³¹ Cfr. Liebs 1976, 330-31; Talamanca 1976, 150 nt. 175.

³² D. 48.19.35 = L. 97.

³³ D. 21.2.72 = L. 99.

³⁴ D. 47.9.7 = L. 107.

³⁵ Sul punto Talamanca 1976, 143 nt. 139, il quale osserva che la visuale da cui vengono considerati i rapporti coincide con quella dell'amministrazione centrale. Né diversamente poteva essere.

³⁶ Secondo Talamanca 1976, 143 nt. 139, nel frammento il riferimento al *praeses*, essendo la ripartizione amministrativa dell'Impero raramente presa in esame, è indotto dalla considerazione dei provvedimenti normativi del *princeps*. Ma in verità l'organizzazione amministrativa in quanto tale fuoriesce dall'angolazione strettamente fiscale, che è il punto di osservazione proprio di Callistrato.

³⁷ Per la tendenza antiquaria dei giuristi severiani nell'uso di questi termini in corrispondenza con la distinzione tra province imperiali e senatorie, peraltro già in decadenza a partire dalla metà del II secolo, cfr. Burdese 1987, 189-191; Talamanca 1976, 99 nt. 14; Mantovani 1993-1994, 230-232.

risdizionale che sotto quello strettamente amministrativo. Le strutture giudiziarie cui Callistrato costantemente si riporta sono il tribunale del governatore provinciale (*praeses* e *proconsul* o *legatus*³⁸) per i rapporti privati; e quello del *procurator* per i rapporti di natura fiscale³⁹. A livello di amministrazione e di strutture locali, per quanto riguarda aree geografiche e circoscrizioni, la riflessione di Callistrato concerne città e contesti della periferia orientale non solo in forma generica⁴⁰ ma anche specificamente⁴¹. Anzi, sotto questa angolazione è rilevante che parte almeno di tali contesti non siano romani, perché ciò non fa che confermare l'“orientalità” di Callistrato e il rivolgersi della sua attenzione su tutte le realtà pragmatiche o normative dell'Oriente a prescindere dalla differenziazione strutturale e istituzionale fra *civitates Romanae* e *civitates peregrinae*. Per quanto la terminologia possa apparire generica, tale cioè da non consentire l'identificazione di specifiche realtà, è indubbio che essa attiene alle istitu-

³⁸ Per il *praeses* cfr. 1 *de cogn.* D. 1.18.9 = L. 1 (*Generaliter quotiens princeps ad praesides provinciarum remittit negotia per rescriptiones, veluti 'eum qui provinciae praest adire poteris' vel cum hac adiectione 'is aestimabit, quid sit partium suarum', non imponitur necessitas proconsuli vel legato suscipiendae cognitionis*); 1 *de cogn.* D. 1.18.19pr. = L. 2 (*Observandum est ius reddenti, ut in adeundo quidem facilem se praebeat, sed contemni non patiat. unde mandatis adicitur, ne praesides provinciarum in ulteriorem familiaritatem provinciales admittant*); 1 *de cogn.* D. 50.1.37pr. = L. 7 (*De iure omnium incolarum, quos quaecumque civitates sibi vindicant, praesidium provinciarum cognitio est. cum tamen se quis negat incolam esse, apud eum praesidem provinciae agere debet, sub cuius cura est ea civitas, a qua vocatur ad munera*); D. 50.6.6.10 = L. 8 (testo a p. 41, nt. 54); 4 *de cogn.* D. 22.5.3.3 = L. 28 (*remisi ad provinciae praesidem, ut is de fide testium quaereret*); 5 *de cogn.* D. 48.19.27 = L. 33 (*Divi fratres Arruntio Siloni rescripserunt non solere praesides provinciarum ea quae pronuntiaverunt ipsos rescindere*); 5 *de cogn.* D. 48.19.27.1 = L. 35 (*De decurionibus et principalibus civitatum, qui capitale admiserunt, mandatis cavetur, ut, si quis id admisisse videatur, propter quod relegandum extra provinciam in insulam sit, imperatori scribatur adiecta sententia a praeside*); 1 *quaest.* D. 48.19.35 = L. 97 (*Mandatis principalibus, quae praesidibus dantur, cavetur, ne quis perpetuis vinculis damnetur*); 2 *quaest.* D. 47.9.7 = L. 107 (*in ipsos iudicia praesides his, qui res suas direptas queruntur, reddiuros, ut quidquid probaverint ademptum sibi naufragio, id a possessoribus recipiant. de his autem, quos diripuisse probatum sit, praesidem ut de latronibus gravem sententiam dicere. ut facilius sit probatio huiusmodi admissi, permisit his et quidquid passos se huiusmodi queruntur, adire praefectos et ad eum testari reosque petere, ut pro modo culpa vel victi vel sub fideiussoribus ad praesidem remittantur*); 2 *de iure fisci* D. 49.14.2.6 = L. 86 (*libertos quoque causae mandatores contra patronos a praesidibus provinciarum poenae plectendos*). In veste politico-amministrativa (tutela dell'ordine pubblico), più che giurisdizionale, il *praeses* è chiamato da 6 *de cogn.* D. 48.19.28.3 = L. 45 (*Solent quidam, qui volgo se iuvenes appellant, in quibusdam civitatibus turbulentis se adclationibus popularium se accommodare. qui si amplius nihil admiserint nec ante sint a praeside admoniti, fustibus caesi dimittuntur aut etiam spectaculis eis interdicitur*). Il rilievo e l'indicazione delle ricorrenze in Liebs 1976, 311 e nt. 158. Per il *proconsul* o *legatus* cfr. D. 1.18.9 = L. 1 (testo a nt. 38), 2 *de cogn.* D. 42.1.31 = L. 12 (*si qui tamen per contumaciam ... differant solutionem, pignoribus captis compellendi sunt ad satisfactionem ex forma, quam Cassio proconsuli divus Pius in haec verba rescripsit*); 4 *de cogn.* D. 22.5.3.1 = L. 28 (*Ideoque divus Hadrianus Vibio Varo legato provinciae Ciliciae rescripsit eum qui iudicat magis posse scire, quanta fides habenda sit testibus*); 4 *de cogn.* D. 22.5.3.3 = L. 28 (*Idem divus Hadrianus Iunio Rufino proconsuli Macedoniae rescripsit testibus se, non testimoniis creditorum*); D. 48.3.12 = L. 30.

³⁹ D. 50.6.6.10 = L. 8 e D. 49.14.3.5 = L. 88 (*Divi fratres rescripserunt in venditionibus fiscalibus fidem et diligentiam a procuratore exigendam*), brani nei quali però prevale la veste amministrativa.

⁴⁰ 2 *de cogn.* D. 50.10.7pr. = L. 14; 6 *de cogn.* D. 50.2.12 = L. 44; 6 *de cogn.* D. 48.19.28.3 = L. 45. Sulle implicazioni edilizie e urbanistiche di D. 50.10.7 = L. 14, specie con riguardo alle aree decentrate, cfr. Gros 1991, 733-741, part. 734.

⁴¹ Sono espressamente citate: Ierapoli in Frigia (1 *de cogn.* D. 48.19.26 = L. 11: *Idque divi fratres Hierapolitani rescripserunt*), Ilio in Troade (D. 27.1.17.1 = L. 24, testo a p. 5); Nicomedia in Bitinia (2 *de cogn.* D. 50.2.11 = L. 9: *Quod etiam custodiendum princeps nostri consulti de allegendis in ordine Nicomediensium huius aetatis hominibus rescripserunt*); 2 *de cogn.* D. 50.9.5 = L. 13: *Quod semel ordo decrevit, non oportere id rescindi divus Hadrianus Nicomediensibus rescripsit nisi ex causa*); la Tessaglia (5 *de cogn.* D. 5.1.37 = L. 36: *divus Hadrianus τῷ κοινῷ τῶν Θεσσαλῶν graece rescripsit*).

zioni periferiche locali, come dimostra in linea generale la coincidenza con la materia delle trattazioni *de officio proconsulis*, relative appunto ai compiti del governatore provinciale e, in particolare per Callistrato, l'orientalità dell'area socio-culturale e geografica delle comunità oggetto di riflessione.

Le istituzioni prese in considerazione sono i consigli civici, sebbene il termine *curia* non trovi oggettivo riscontro nei testi callistrati, assorbito com'è dal collettivo *civitas* in accezione di potere amministrativo locale; i rispettivi organi di governo locale (*ordo decurionatus* e *decuriones*⁴², *aediles*⁴³); le cariche e gli ineludibili oneri pubblici (*honores, dignitates, munera*⁴⁴). La realtà normativa cui si fa riferimento consiste nelle disposizioni dei consigli civici e negli statuti locali, cioè in quella sfera legislativa autonoma o potestà autoritativa consentita dalle istituzioni centrali in quanto da esse autorizzata e con esse non contrastante (*leges loci*)⁴⁵.

Ulteriori elementi, a livello di attività scientifica, depongono per la provincialità di Callistrato: l'interesse per i problemi della *cognitio extra ordinem*, l'attenzione riservata a sollecitazioni provenienti dall'ambito periferico, e, come si diceva prima, il linguaggio. Per quanto riguarda il processo cognitorio, che larga applicazione aveva in provincia, bisogna subito dire che, classificazione delle *cognitiones* a parte, nei riguardi del problema del porsi dell'ordinamento provinciale alla riflessione di Callistrato, il *de cognitionibus*, per quanto possa diversamente apparire, rileva più degli altri scritti. Anzi, dei quattro *genera* ivi considerati (*de honoribus sive muneribus, de re pecuniaria, de existimatione, de capitali crimine*) il primo e l'ultimo detengono la maggiore incisività in tal senso. La provincialità del giurista trova modo di esplicitarsi distintamente in rapporto alla vita istituzionale della città e allo sviluppo della tematica penale correlato all'estensione della criminalità locale.

⁴² Per i *decuriones* cfr. D. 50.6.6.13 = L. 8 (*Eos, qui in corporibus allecti sunt, quae immunitatem praebent naviculariorum, si honorem decurionatus agnoscerint, compellendos subire publica munera accepi*); D. 50.2.11 = L. 9 (*Non tantum qui tenerae aetatis, sed etiam qui grandes natu sunt decuriones fieri prohibentur*); D. 22.5.3 = L. 28 (*in persona eorum [scil. testium] exploranda erunt in primis condicio cuiusque, utrum quis decurio an plebeius sit*); D. 48.19.27.1 = L. 35 (testo a p. 140); D. 50.2.12 = L. 44 (*Denique non sunt prohibiti huiusmodi homines [qui utensilia negotiantur] decurionatum vel aliquem honorem in sua patria petere*); D. 48.19.28.5 = L. 45 (*Et ut generaliter dixerim, omnes, qui fustibus caedi prohibentur, eandem habere honoris reverentiam debent, quam decuriones habent*).

⁴³ Per gli *aediles*: D. 27.1.17.4 = L. 24 (*Is qui aedilitate fungitur potest tutor dari: nam aedilitas inter eos magistratus habetur qui privatis muneribus excusati sunt secundum divi Marci rescripti*); D. 50.2.12 = L. 44 (*Eos, qui utensilia negotiantur et vendunt, licet ab aedilibus caeduntur non oportet quasi viles personas neglegi*).

⁴⁴ Per gli *honores* cfr. D. 50.4.14 = L. 6 (*Honor municipalis est administratio rei publicae cum dignitatis gradu*), 3 (*De honoribus sive muneribus gerendis cum quaeritur, in primis consideranda persona est eius, cui defertur honor sive muneris administratio*), 5 (*Gerendorum honorum non promiscua facultas est*). Per le *dignitates*: D. 50.2.12 = L. 44 (*nam paucitas eorum, qui muneribus publicis fungi debeant, necessaria etiam hos [scil. qui utensilia negotiantur] ad dignitatem municipalem, si facultates habeant, invitat*). Per i *munera* il riferimento di Callistrato va sempre ai *munera municipalia*. Oltre ai testi precedentemente citati, cfr. D. 50.4.14 = L. 6, in estensione, D. 50.1.37.1-2 = L. 7 (*Mulieris, quae aliunde orta, alibi nupta est, liberis eo loco munus facere debere, unde patrona erit et ubi ipsi domicilium habebunt, placet. Mulieres, quae in matrimonium se dederint non legitimum, non ibi muneribus fungendas. Unde mariti earum sunt, sciendum est sed unde ipsae ortae sunt*); D. 50.6.6.7 = L. 8 (*si ante quis ad munera municipalia vocatus sit, quam negotiari inciperet ... compellatur ad honorem gerendum*), 10 (*ex quo principali rescripto intellegi potest non honori conditorum datum, ne compellantur ad munera municipalia, sed ne extenuentur facultates eorum ...; unde subsisti potest, an prohibendi sint ... etiam si ultra se offerant municipalibus muneribus*).

⁴⁵ D. 50.6.6.1 = L. 8 (*Legem quoque respici cuiusque loci oportet, an, cum aliquas immunitates nominatim complecteretur, etiam de numero annorum in ea commemoretur*).